fendere con giuramento e valga tal difesa se avrà giurato di aver preso nel proprio podere, od essere a lui stato dato il danno, ed in qual luogo gli fu dato e da chi, o d'avere giustamente mietuto ed in che luogo.

Che chiunque chiuda la sua proprietà verso quella Comune.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà posseduto entro i confini un orto, o terra, o prato, sia tenuto a chiudere detta proprietà e tenerla chiusa verso la strada e verso la proprietà comune, in modo che le bestie non possano passare senza difficoltà; se ciò non avrà fatto, paghi per il bando soldi 2 per qualunque volta che sarà stato accusato, e se gli sarà stato recato danno da alcune bestie, che il danno non gli venga risarcito, nè in seguito gli sia pagato alcun bando.

Segue la Decima ed ultima collazione:

Circa diversi e straordinari affari.

Prima. Della Guardia di Gardezzana.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che qualunque abitante in Carmagnola sia tenuto

e debba andare e mandare un uomo idoneo alla guardia di Sardezzana, qualunque volta ciò sarà stato comandato dal decano a lui o ad alcun abitante di sua casa di certa conoscenza, sotto pena per qualunque caso e qualunque volta di soldi 2. E se qualcuno si sarà ritirato dal luogo di guardia prima dell'aurora del giorno, paghi il bando di soldi 3, per qualunque caso e qualunque volta che si sarà ritirato e non sarà rimasto fermo al suo posto. E se alcuno non si sarà portato a far la guardia, secondoché gli sarà stato comandato come sovra o precettato dal Decano, che il castellano sia venuto e debba collocare un altra guardia nel luogo di chi non è venuto ed a spese di lui; e nondimeno chi non sarà andato, paghi il predetto bando; quali guardie vengano armate come infra è contenuto.

Della stessa cosa: sul modo di ordinare le guardie.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che le guardie di Sardezzana in tempo di pace, se altrimenti non sarà innovato dal consiglio siano fatte secondo la forma infrascritta, cioè

che i Sceani precedino tutte le sere per qualunque porta di Sardezzana, 2 uomini idonei per la guardia, e per la Villa 4, i quali siano chiamati osservatori ed i quali siano tenuti ad andare a far la guardia; e se non si saranno presentati, cadano nella pena sovrapposta.

Che nessuno passi per altro luogo se non per le porte.

Parimenti si è stabilito che qualsiasi persona, di qualunque luogo essa sia, la quale sarà passata a traverso per altro luogo, e non per alcuna porta chiusa, fatta o da farsi pel fortilizio della Villa di Carmagnola, sopra le mura, gli spaldi o le siepi, sia in bando per qualunque volta e per persona, di soldi 20 se di giorno, e del doppio se di notte; e se quella persona non avrà abitato nella Villa di Carmagnola, paghi detto bando doppio.

Che nessuno ascenda sulle coperture delle porte di Carmagnola.

Parimenti si è stabilito che chiunque sarà asceso sulla copertura o sulle coperture delle porte di Carmagnola o dei Borghi di detto luogo o di alcune d'esse, sia nel bando,

per qualunque caso e qualunque volta, di soldi 2, se non sarà ascoso per coprire delle porte o per altra causa giusta e necessaria.

Che nessuno rompa i battifolli o le barriere, i guadi o le chiudende della Villa.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà preso, od avrà portato via, od avrà rotto qual che chiudenda già fatta, o che si facesse, tanto entro l'abitato, quanto fuori della Villa di Carmagnola per il fortilizio di detta Villa, ossia i battifolli, le barriere, od i guadi, o rompesse, od aprisse, o dischiudesse il passaggio sia in bando, per qualunque caso e qualunque volta, di giorno di soldi 5, e di notte di soldi 10; e due più prossimi vicini di quel luogo in cui o di cui sarà stato dato il danno, siano tenuti ad aggiustare liberamente ciò che fu portato via o rotto delle predette cose entro o fuori della Villa, tranne che poi non dicessero al Castellano chi abbia ciò fatto.

Che nessuno prenda il legname posto pel fortilizio.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona avrà preso, od avrà esportato, od

avrà fatto prendere, o portar via del legno o
dei legnami posti pel fortilizio della Villa di
Carmagnola, o posti cioè nei Borghi delle Chie
che nuove e vecchie, in Sardezzana, o nel Bor
go del ponte Longo od altrove, cioè gli spaldi,
le colonne, le sbarre, i travi, o le scale, o le
siepi, od altri legnami qualsiani, che saranno
stati posti, o si poneranno, o si faceranno in detti
luoghi e fortilizi, sia ed incorra nella pena
e nel bando, per qualunque persona e volta,
e per qualunque spaldo, di soldi 20; e nondi
meno ciò che avrà preso o portato via sia
tenuto a restituire nel luogo dove l'avrà
preso, od aggiustarlo a proprie spese, così bene
come era dapprima. E qualunque uomo di
buona fama possa accusare i contravvento
ri e gli sia creduto mediante giuramento, e
sia tenuto in segreto; ed il Castellano sia te
nuto e debba inquisire qualunque volta che
gli sarà denunziato il fatto, e punire i contrav
ventori; se poi non si sapesse l'autore del
fatto, sia tenuto e debba assolutamente imporre
2 uomini e chiunque d'essi più prossimi di
quel luogo, dal quale gli spaldi, o le siepi, o
qualche legno o legnami posti pel fortilizio

saranno stati esportati, che essi spaldi o siepi, o legnami aggiustino e debbano aggiustare e vi siano tenuti, come se avessero fatte essi le predette cose, o dicano al castellano colui che o colei che avrà fatte le predette cose, sotto la pena ed il bando da elevarsi ad arbitrio di esso castellano sino a soldi 5 per qualunque caso e qualunque volta.

Che si mantenga riattata la via di Gardezzana.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà posseduto una casa od un sito in Gardezzana per la via retta dalla porta murata sino alla porta honesta, o dalla casa del fu Antonio Tesio sino alla porta di Sacchirone, o dalla porta del cuniglio sino al castello, sia tenuto e debba per quella strada esportare il letame od il fango di detti tratti di strada o delle vie nanti la di lui casa, ogni qual volta che gli sarà stato ordinato dal castellano o dal suo Decano, fra 3 giorni dopo l'ordine, sotto pena, per qualunque caso e qualunque volta, di soldi 3; ed oltre a questo sia tenuto e debba riattare e mantenere sistemato il selciato accanto alla sua casa

e nelle altre strade di Sardezzana, e questo a volontà di coloro che saranno stati eletti per questo.

Del riattar quelle strade di Sardezzana che sono seleiate.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona che ha una casa od un sito lungo qualche via o strada seleiata, che sia tenuta e debba, così come il sito o la casa si distende lungo detta strada o via, tenere e conservar questa in buono stato e ben sistemata con madonni a volontà dei massari nominati per questo e chi avrà contravvenuto, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta che sarà stato contravvenuto da qualche persona, soldi 2, e nondimeno sia tenuto a riattare e conservare detta via o strada.

Che nessuno getti acqua od altra immondizia sulla strada.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà posseduto una casa lungo la via, ed avrà gettato acqua od altra immondizia sulla via, o sarà stata gettata dal solaio di sua casa, paghi pel bando, per qualunque volta un soldo; e chiunque lo possa accusare, e sia

creduto all' accusatore senz' alcuna difesa; e chi avrà gettato acqua, od altra immondizia in dette vie, o che in alcuna di esse deponga del letame, sia nello stesso bando, benchè non l'abbia gettato dal solaio.

Della via che passa internamente presso le mura di Sardezzana.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che nessuna persona, qualunque essa sia, impedisca il sito comune o la via che rende all'intorno entro le mura di Sardezzana, né eziandio faccia in essa via qualche impedimento sotto qualche malizia od artifizio; e se qualche impedimento in essa o sovra essa via fosse fatto da alcuno, sia esportato, sia rimosso, e sia totalmente sgombrata da colui che l'avrà occupata od avesse recato impedimento; in modo che ciascuno comodamente possa andare e ritornare per detta via a cavallo ed a piedi, e condurre un carro ed un carretto carico o vuoto, in qualunque tempo e qualunque volta sarà stato opportuno. E chi avrà contravenuto, paghi per qualunque caso e qualunque volta che sarà stato contravenuto, o che gli sarà stato intimato precetto,